

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO E INTERNAZIONALIZZAZIONE 11 giugno 2024, n. 145
Direttore tecnico agenzia di viaggio e turismo. Attuazione D.G.R. n. 811 del 06/06/2022 e D.D. n.138/2022. Abilitazione ai sensi dell'art. 2, comma 8, del D.M. Turismo n. 1432 del 5 agosto 2021- Riconoscimento sulla base dell'esperienza professionale acquisita.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Visti

- gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
- la DGR n.1518 del 31/07/2015;
- il DPGR n.443 del 31/07/2015;
- la DGR n. 458 dell'08/04/2016
- il DPGR n.304 del 10/05/2016;
- il DPGR n. 316 del 17/05/2016;
- Vista la Deliberazione di G. R. n.1974 del 07 dicembre 2020 di approvazione del nuovo Modello Organizzativo denominato MAIA 2.0;
- Visto il DPGR 22 gennaio 2021, n.22 di adozione dell'atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0 e ss.mm.ii.;
- Vista la DGR n.1289 del 28 luglio 2021;
- la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021 con cui è stato prorogato e conferito l'incarico di Dirigente della Sezione Turismo;
- Vista la D.D. n.1 del 16/02/2022;
- Vista la D.D. n. 9 del 04/03/2022 del Dipartimento Personale e Organizzazione con cui sono stati conferiti gli incarichi dei Dirigenti di Servizio;
- l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- l'art. 18 del D.Lgs 196/03 e ss.mm.ii.“Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
- Vista la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- Vista la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante “D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati;
- Vista la Legge regionale n. 37 del 29/12/2023 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024 e bilancio pluriennale 2024–2026 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2024)”;
- Vista la Legge regionale n. 38 del 29/12/2023 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026”;
- Vista la D.G.R. n. 18 del 22 gennaio 2024 “Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”.

In Bari, presso la sede della Sezione, sulla base della istruttoria espletata dal funzionario E.Q., letta e confermata dal medesimo Dirigente la seguente relazione.

Premesso che

La professione di “Direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo” è contemplata dall'art. 20 c.d.“Codice del Turismo” approvato con D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, secondo cui “Con decreto del Presidente del Consiglio

dei Ministri o del Ministro delegato sono fissati i requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano”.

All’esito di una preventiva concertazione tra le strutture tecniche del Ministero del Turismo e delle Regioni, nella seduta del 4 agosto 2021, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ha adottato, su proposta del Ministero del Turismo, l’intesa ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sullo schema di decreto del Ministro del Turismo concernente la disciplina dei requisiti professionali a livello nazionale dei Direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo (Rep. Atti n. 147/CSR del 4 agosto 2021).

A seguito dell’Intesa il Ministro del Turismo ha emanato il D.M. 5 agosto 2021 (prot. n. 1432) “Requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo” che è entrato in vigore in data 6 agosto 2021.

Il predetto decreto nel determinare i requisiti professionali a livello nazionale dei Direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo (nello specifico trattasi di requisiti soggettivi, formativi e linguistici) individua percorsi abilitativi alternativi utili al conseguimento dell’abilitazione (essenzialmente per titoli o per esami) disponendo anche, al comma 8 dell’art. 2 (richiamando e facendo proprio quanto previsto dall’art. 29 del D.Lgs. 206/2007 - Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali) che l’abilitazione può essere rilasciata, dalle Regioni e dalla Province autonome, anche sulla base dell’esperienza professionale acquisita al sussistere delle condizioni stabilite.

L’attività professionale di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo è compresa nella lista II dell’Allegato IV, è per essa il riconoscimento, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 206/2007 avviene sulla base dell’esperienza professionale al sussistere di una delle condizioni stabilite dal medesimo articolo.

Con la legge regionale n. 2 del 4 marzo 2022 “Modifiche alla legge regionale 30 aprile 2019, n. 17 (Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo) è stato recepito il decreto del Ministero del turismo 5 agosto 2021 (Requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo) allineando la legge regionale alle intervenute disposizioni statali.

Nella seduta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 marzo 2022 è stato sancito l’accordo Rep. Atti n. Rep. atti n. 22/48/CR10/C16-C17 con cui sono state approvate le “Linee guida in materia di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo”.

Con delibera n. 811 del 06/06/2022 (BURP n.79 del 14/07/2022) la Giunta regionale ha demandato alla Sezione Turismo e Internazionalizzazione l’emanazione di disposizioni in materia al fine di disciplinare il percorso abilitativo e con esso i requisiti puntuali richiesti al fine dell’ottenimento dell’abilitazione ai sensi dell’art. 2, comma 8, del D.M. 1432/2021.

In attuazione della richiamata DGR n.811 del 06/06/2022, con determinazione dirigenziale n. 138 del 06/07/2022(BURP n.79 del 14/07/2022), si è provveduto ad approvare l’apposita modulistica e le relative istruzioni per la richiesta di riconoscimento dell’abilitazione professionale di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo e, tra l’altro, la Tabella dei requisiti e la documentazione richiesta per il riconoscimento dell’esperienza professionale ai fini del rilascio dell’abilitazione di Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggio e Turismo (art. 2, comma 8 del D.M. n. 1432 del 5 agosto 2021 e art.29 del D.Lgs. n.206/2007 e ss.mm.ii.).

Considerato che

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2, comma 8, del D.M. n. 1432 del 5 agosto 2021 il sig. Giuseppe Tatulli, nei modi e nei termini stabiliti dalla D.D. n.138 /2022, ha richiesto il rilascio dell’abilitazione all’esercizio dell’attività

di “Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo” sulla base dell’esperienza professionale acquisita. L’istanza e la relativa documentazione è stata inviata via pec ed acquisita in atti in data 02.05.2024 al prot. n. 0210352 e successivamente integrata con pec acquisita in atti il 07.05.2024 al prot. n. 0217117.

Rilevato che

dall’istruttoria espletata, risulta che, il sig. Giuseppe Tatulli i cui dati anagrafici completi sono riportati nell’allegata scheda anagrafica, che non sarà pubblicata in nessuna forma e che sarà disponibile al pubblico solo nei casi di richiesta di accesso agli atti, come regolamentato dalle norme vigenti in materia, ha maturato cinque anni consecutivi in qualità di Titolare di ditta individuale (rif. art.29 comma 1, lettera a) del D.Lgs. 206/2007 e ss.mm.ii) che svolge attività di Agenzia di Viaggio e Turismo (codice ATECO 79.11).

Dato atto che

il sig. Giuseppe Tatulli ha dichiarato, altresì di essere a conoscenza che qualora dai controlli, anche successivi, il contenuto delle dichiarazioni rese in ordine ai requisiti soggettivi previsti dall’art. 2, comma 2 del D.M. 1432 del 5 agosto 2021, nonché dei requisiti formativi previsti dall’art. 2, comma 3, del D.M. 1432 del 5 agosto 2021, risultino non corrispondenti al vero, oltre le sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art.75 del D.P.R. n.445/2000).

Visto

il parere reso del Ministero del Turismo - Direzione Generale della Programmazione delle Politiche per il Turismo - prot. n. 0016591 del 06.06.2024, acquisito in atti al ns. prot. n. 0272249 del 06.06.2024, secondo cui “i requisiti di esperienza professionale di cui all’art 2, comma 8, del D.M. 5 agosto 2021 n.1432 – che a loro volta fanno propri quelli dell’art. 29 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 – vanno verificati, in sede di istruttoria, in una con i soli requisiti soggettivi di cui al comma 2 dell’articolo 2 del richiamato decreto ministeriale e non anche con i requisiti formativi e linguistici richiamati, rispettivamente, dai commi 3 e 4 del medesimo articolo, che nel caso di specie non devono essere obbligatoriamente posseduti dall’istante”.

Predetto Ministero ritiene “pertanto non essenziale – in caso di richiesta di abilitazione ai sensi dell’art. 2, comma 8 del decreto ministeriale n. 1432 – l’accertamento del possesso, da parte dell’istante, del diploma di scuola secondaria di secondo grado”.

Vista

la documentazione acquisita in atti prodotta dalla parte richiedente l’abilitazione, costituita da :

- Visura camerale – storica di impresa individuale - Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di BARI (documento n. *omissis*) estratto dal Registro Imprese in data 18.04.2024;
- Determina Dirigenziale della Regione Puglia – Settore Turismo n. 40 del 14.05.2002 di autorizzazione regionale ex art 5, della LR 14.06.1996 n. 8 modificata dalla L.R. 03.03.1998 n.10, all’esercizio di attività di agenzia di viaggi e turismo;

Ritenuto pertanto

di provvedere al riconoscimento in favore del sig. Giuseppe Tatulli, del possesso dei requisiti stabiliti dall’art.2 del D.M. n. 1432 del 5 agosto 2021, nonché al rilascio dell’attestato di abilitazione allo svolgimento dell’attività professionale di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo ai sensi dell’art. 2, comma 8 del D.M. n. 1432 del 5 agosto 2021;

Visti

- l'art. 20 del c.d. "Codice del turismo" approvato con D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79;
- la Legge Regionale n. 17 del 30 aprile 2019 e ss.mm.ii. "Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo";
- il D.M. Turismo n. 1432 del 5 agosto 2021 "Requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo";
- l'Accordo approvato dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome in data 16 marzo 2022 Rep. atti n.22/48/CR10/C16-C17;
- la determinazione dirigenziale n. 138 del 06/07/2022;
- la D.G.R. n. 811 del 06/06/2022 "Recepimento dell'Accordo Rep. atti n.22/48/CR10/C16-C17 del 16 marzo 2022. Linee guida in materia di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo";
- l'art. 29 del D.Lgs. n. 206 del 9 novembre 2007 "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania".

si propone al Dirigente della Sezione l'adozione del conseguente provvedimento.

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs 196/03 e ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL DLGS N.118/2011

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario E.Q.e dal Dirigente ad interim del Servizio Sviluppo, Infrastrutture Imprese e Professioni;

richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- **di riconoscere** al sig. Giuseppe Tatulli, il possesso dei requisiti stabiliti dall'art.2 del D.M. n. 1432 del 5 agosto 2021;
- **di rilasciare** l'attestato di abilitazione allo svolgimento dell'attività professionale di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo ai sensi dell'art. 2, comma 8 del D.M. n. 1432 del 5 agosto 2021;

I dati anagrafici completi del sig. Giuseppe Tatulli sono riportati nell'allegata scheda anagrafica, che non sarà pubblicata in nessuna forma e che sarà disponibile al pubblico solo nei casi di richiesta di accesso agli atti, come regolamentato dalle norme vigenti in materia;

- **di dare atto che** qualora dai controlli, anche successivi, il contenuto delle dichiarazioni rese in ordine ai requisiti soggettivi previsti dall'art. 2, comma 2 del D.M. 1432 del 5 agosto 2021, nonché dei requisiti formativi previsti dall'art. 2, comma 3, del D.M. 1432 del 5 agosto 2021, risultino non corrispondenti al vero, oltre le sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art.75 del D.P.R. n.445/2000);

- **di dare atto** che il presente provvedimento :
sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia nonché sul sito www.regione.puglia.it nella sezione Amministrazione Trasparente - provvedimenti dirigenti, ai sensi della L.R. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 D.P.G.R. n.22/2021;

- di notificare, copia del presente provvedimento, all'indirizzo pec dell'abilitato a "Direttore tecnico di agenzie di viaggio e turismo": sig. Giuseppe Tatulli

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Basato sulla proposta n. 056/DIR/2024/00145 dei sottoscrittori della proposta:

P.O. Professioni Turistiche e Sviluppo Turismo
Rosa De Florio

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente della Sezione Turismo e Internazionalizzazione
Salvatore Patrizio Giannone